

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE MALGHE DI PROPRIETA'

PUBBLICA COMUNE DI BOBBIO PELLICE

Premesso che:

- il Comune di Bobbio Pellice, di seguito denominato proprietà, in data ha
esperito procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per
selezionare l'impresa agricola cui concedere in concessione la propria malga
..... ;

- l'impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea tra imprese
....., di seguito denominata concessionario, è
risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione
approvato con delibera della Giunta Comunale, n., in data

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune di
Bobbio Pellice, ubicati in Bobbio Pellice (TO), Piazza Caduti per la Libertà, n° 7

TRA

il COMUNE DI BOBBIO PELLICE, Cod. Fisc. 02168110019 avente sede legale in
Bobbio Pellice (TO), Piazza Caduti Per La Libertà, 7 qui rappresentata dal Sig.
VIGNOLA MAURO nato a Caramagna Piemonte (CN) il 14/06/1958 e residente a
Luserna San Giovanni (TO), in Via Dante, 14 Cod. Fisc.: VGNMRA58H14B720V,
nella sua funzione di Sindaco pro tempore;

E

il Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa

(C. F.) con sede in, via n.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di Bobbio Pellice, di seguito denominato proprietà, concede in concessione all'impresa (di seguito denominata concessionario), che accetta, la malga, i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali nn., fogli nn., del Comune censuario, riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha.....

Per l'identificazione e la quantificazione delle diverse qualità di coltura delle superfici della malga, si utilizzano i dati comunali ed i dati e le informazioni contenute nel GIS - Geographic Information System - della Regione Piemonte.

Più precisamente la superficie complessiva catastale di ha.....è così suddivisa:

- superficie pascolabile netta (ha);
- pascoli arborati (ha);
- pascoli cespugliati (ha);
- boschi (ha);
- incolti (ha).

La concessione è estesa alle superfici pascolabili elencate all'interno dell'allegato 1, ed alle aree su cui collocano i seguenti fabbricati dotati di impianti ed attrezzature:

- abitazione.....;
- stalla per bovini.....;
- stalla per ovicaprini.....;
- locale lavorazione latte dotato dei seguenti impianti ed attrezzature
.....;
- magazzino.....;

(Sono espressamente esclusi dalla concessione gli altri fabbricati..... in quanto non utilizzabili per motivi di sicurezza).

Il patrimonio di cui sopra risulta inoltre dettagliatamente elencato nello stato di consistenza e nei relativi elaborati grafici (allegato 2), parte integrante del presente contratto.

Il pascolo si intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale (allegato 1), sempre osservati e riconosciuti.

All'arredo dei fabbricati provvederà il concessionario a sua cura e spese.

Il concessionario è autorizzato ad esercitare nella malga di cui al presente contratto le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario.

Art. 2 (Durata del contratto di concessione)

La durata della concessione viene convenuta in anni 7 (sette), con decorrenza dal .../.../..... e scadenza al – .../.../.....

La concessione cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11/11/....., entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definitiva ed accettata.

Art. 3 (Canone di concessione)

Il canone annuo di concessione, determinato in € (in lettere €) con le procedure di assegnazione della malga, a partire dal secondo anno sarà aggiornato annualmente in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto su base ISTAT computata al 80% ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del Regolamenti Comunale.

Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà.

Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare preventivamente tra le parti, qualora l'affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con la proprietà, anche in applicazione di un Piano pastorale.

Art. 4 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Art. 5 (Obblighi delle parti)

Il concessionario deve, rispettare quanto previsto dal capitolato di concessione e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.

La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 6 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 7 (Controversie - Foro competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessionario, il foro competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario: Sig.

Per il concessionario: Sig.

Sottoscrizione clausole vessatorie

Il concessionario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata della concessione;

3) Canone di concessione;

4) Responsabilità;

5) Obblighi delle parti;

7) Controversie.

IL CONCESSIONARIO

sottoscritto approva espressamente gli articoli del presente contratto.

2) Durata della concessione;

3) Canone di concessione;

4) Responsabilità;

5) Obblighi delle parti;

7) Controversie.

Il concessionario: Sig.

Per l'Ente proprietario: Sig.